

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 14

Adunanza 31 marzo 2009

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CESANA TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.

Protocollo: 386 – 13476/2009

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, VALTER GIULIANO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA, CINZIA CONDELLO e UMBERTO D'OTTAVIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Cesana Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 023-02071 del 30/01/2006;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 11 del 19/02/1999, n. 22 del 29/04/2005 e n. 25 del 04/09/2008, tre Varianti parziali, ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. 56/1977;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 1 del 30 gennaio 2009, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 17/02/2009 (pervenuto il 18/02/2009), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. 030/2009*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 956 abitanti al 2001, rispetto ai 913 abitanti del 1971 e ai 937 abitanti del 1991, dati che evidenziano un trend demografico in lieve crescita;
- superficie territoriale di 12.114 ettari di territorio di montagna, dei quali solo 209 presentano pendenze inferiori ai 5°; 4.535 ettari hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 7.371 (60%) pendenze superiori ai 20°; circa un quarto del territorio comunale (4.159 ettari) è coperto da aree boscate;

- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Susa, Sub-ambito "C.M. Alta Valle di Susa", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
 - è compreso nella "Comunità Montana Alta Valle Susa" con altri undici comuni;
 - sistema produttivo: non appartiene ad un Ambito di valorizzazione produttiva del P.T.C.;
 - non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2);
 - è individuato dal P.T.R. / P.T.C. come centro del turismo bianco;
 - è classificato dal P.T.C. fra i centri storici di tipo "C - di media rilevanza";
 - infrastrutture viarie: è attraversato dalle ex S.S. n. 23 e n. 24 (ora di interesse provinciale) e dalla S.P. n. 215;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal fiume Dora Riparia, dai Torrenti Piccola Dora e Thuras, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale. Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Bara, Rio del Pre de S. Jean, Rio Fenils, Rio Gimont, Rio Segnera, Rio Servierettes, Torrente Chabaud, Rio V.ne di Desertes;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua circa 2.184 ettari del territorio interessati da areali di frane attive, 1.382 ettari circa, da areali di frane quiescenti e 43 ettari da crolli, 5 crolli incanalati, 2 crolli diffusi e 8 deformazioni gravitative profonde;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di un'area "a rischio idrogeologico molto elevato" (ZONA 1 e 2), esondazioni e dissesti di carattere torrentizio, areali di frane attive, conoidi non protetti e valanghe a pericolosità molto elevata;
 - in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003, è classificato sismico, in "zona 3";
 - tutela ambientale:
 - quasi tutto il territorio comunale (12.065 ha) è sottoposto a vincolo ex lege 1497/39 (ora D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.);
 - l'intero territorio comunale è altresì individuato dall'art. 12 del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dell'art. 14.4.1 del P.T.C. tra le aree di particolare pregio ambientale e paesistico, da assoggettare alla redazione di un Piano paesistico di competenza regionale;
 - è interessato dai seguenti Biotopi di interesse comunitario (2.309 ettari):
 - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE HABITAT BC 10031 "Valle Thuras";
 - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE HABITAT BC 10043 "Pendici del Monte Chaberton";
 - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE HABITAT BC 10058 "Cima Fournier e Lago Nero";
 - è classificato tra le zone di ricarica carsica;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 1/2009 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, riconducibili all'entrata in vigore della L.R. 32/2008

(in materia di autorizzazioni paesaggistiche) e all'applicazione dell'art. 58 della legge 133/2008, volta a valorizzare alcune aree di sua proprietà, modificandone in parte la classificazione urbanistica già approvata con la Variante parziale n. 1, approvata con D.C.C. n. 25/2008;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- in relazione alle aree residenziali di nuovo impianto "*CRIII/13 (a e b)*", previste in loc. Monti della Luna (loc. Colle Bercia e Sagnalonga), e relativa scheda d'area, come approvata dalla Variante parziale n. 1, la capacità edificatoria totale viene determinata in mq 3.000 di Superficie Utile Lorda (SUL), corrispondenti a 94 abitanti teorici; sono inoltre dettate prescrizioni in merito al posizionamento dei nuovi edifici "*che non devono determinare significative occlusioni delle visuali panoramiche attualmente godibili dagli edifici esistenti*", alla definizione degli aspetti infrastrutturali e all'accessibilità (estiva e invernale), nonché all'impiego di tecniche costruttive ecocompatibili e al rispetto della soglia di 70 kw/mq di consumo energetico;
- in relazione all'area residenziale "*CR.III/02*", prevista in loc. Capoluogo, è prevista la modifica delle percentuali delle destinazioni d'uso ammesse: residenza dal 50% al 70%, terziario e commerciale dal 50% al 30%;
- integrazioni alle Norme di Attuazione:
 - all'art. 13 "*Riferimenti normativi*", sono precisate le modalità attuative nel caso di modifica dei tipi di intervento ammessi sugli edifici, anche per effetto dell'applicazione della L.R. 32/2008, che ha istituito la "Commissione Locale per il Paesaggio";
 - all'art. 46, sono integrate le prescrizioni relative agli interventi previsti nella "*Zona per Aziende Agricole EP*";
 - all'art. 70 "*Accantonamenti*", viene precisata la quantità di S.U.L. non specificamente assegnata ad alcuna area per effetto dei trasferimenti e rilocalizzazioni previsti dalla Variante parziale n. 1 approvata e dalla Variante parziale in oggetto;

Alla Variante risultano allegate:

- le analisi di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/1998;
- la dichiarazione di esclusione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931/2008;

La deliberazione C.C. n. 1/2009 di adozione reca la dichiarazione di compatibilità della Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica;

precisato che la Variante in oggetto prevede una nuova capacità edificatoria alle aree residenziali di nuovo impianto "*CRIII/13 (a e b)*" in loc. Monti della Luna (loc. Colle Bercia e Sagnalonga), aree dichiarate edificabili con la Variante parziale n. 1 e che rispetto a tale previsione la Provincia, pur avendone pronunciato la compatibilità con il vigente P.T.C. (D.G.P. n. 709-38140/2008), con Determinazione Dirigenziale prot. n. 68-39846/2008 aveva formulato osservazioni volte, tra l'altro, a condurre i necessari "*approfondimenti indotti dalle modifiche alle Norme di Attuazione del vigente Piano Territoriale Regionale, adottate con D.G.R. 19 maggio 2008, n. 13-8784 (B.U.R. del 22 e 29 maggio 2008)*". Tali approfondimenti dovranno affrontare gli aspetti relativi alle caratteristiche dimensionali e localizzative dei nuovi insediamenti previsti, in rapporto alle porzioni di territorio già edificate, al rilevante contesto paesaggistico circostante, nonché alle condizioni di accessibilità in atto.";

preso atto che, nella deliberazione C.C. n. 25 del 04/09/2008 di approvazione della Variante parziale n. 1, in sede controdeduttiva, non risultano essere stati condotti gli approfondimenti richiesti espressamente, soprattutto in relazione "*alle caratteristiche dimensionali e localizzative dei nuovi insediamenti previsti, in rapporto alle porzioni di territorio già edificate, al rilevante contesto paesaggistico circostante, nonché alle condizioni di accessi-*

bilità in atto.";

rilevato che gli atti formati dal Comune ed allegati alla deliberazione consiliare n. 1 del 30 gennaio 2009 ripercorrono le fasi dell'iniziativa pianificatoria avviata con gli atti denominati "*prima variante parziale*", per quanto attiene all'ambito urbanistico "*CRIII/13 (a e b)*" (Monti della Luna);

considerato che da tale ricostruzione in fatto emerge in modo univoco la circostanza che la cosiddetta "*prima variante parziale*", la deliberazione consiliare n. 39 del 29.12.2008 (per quanto attiene all'ambito anzidetto) e la deliberazione consiliare n. 1 del 30.1.2009 costituiscono momenti di un unico percorso pianificatorio relativo all'ambito urbanistico dianzi indicato, in ordine al quale si è formata non già una pluralità di scelte urbanistiche successive, ma un'unica scelta comunale che si è articolata e definita quantitativamente – in un breve arco di tempo – attraverso ad atti di un unico processo pianificatorio sostanziale, del quale è momento costitutivo l'istituzione dell'area residenziale "*CRIII/13 (a e b)*";

ritenuto che le deliberazioni consiliari n. 39 del 29.12.2008 e n. 1 del 30.1.2009 abbiano riaperto, revocando le precedenti conclusioni comunali, il procedimento di variante parziale al piano regolatore generale con il quale è stata istituita e disciplinata l'area "*CRIII/13 (a e b)*";

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

considerato che per quanto attiene il soprarichiamato Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia e in relazione alla valutazione attribuita alla Giunta Provinciale ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. n. 56/77, la Variante presenta elementi di incompatibilità;

evidenziato, in particolare, che:

- i contenuti della Variante, che prevedono l'edificabilità di aree residenziali di nuovo impianto "*CRIII/13 (a e b)*" in loc. Monti della Luna (loc. Colle Bercia e Sagnalonga), presentano caratteristiche di non compatibilità e risultano non coerenti con il dettato normativo del vigente P.T.C., in particolare per gli aspetti connessi alla loro localizzazione, caratterizzata dalla presenza di aree boscate, in un contesto paesaggistico di notevole bellezza, nonché alla qualità delle aree interessate da nuovi insediamenti residenziali in rapporto all'edificato esistente e alle condizioni di accessibilità in atto;

- in presenza di aree boscate, il vigente P.T.C. all'art. 5.7 "*Direttiva - aree boscate*" prevede:

"Gli strumenti di pianificazione locale debbono destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole ex art. 25 LR 56/77; eventuali mutamenti di destinazione d'uso dovranno essere consentiti solo sulla base di specifiche motivazioni e della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative. In ogni caso sono vietate nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione nelle aree di boschi di alto fusto e nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni.";

sottolineato che gli elementi sopra illustrati che conducono alla non compatibilità della Variante, sono dettati anche da nuovi parametri di valutazione, integrativi del P.T.C. vigente, in particolare quelli relativi alla definizione di "*bosco*", come adottata "*agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione*" dall'art. 3, comma 1, della L.R. 10/02/2009, n. 4, in materia di gestione delle foreste, che recepisce la norma di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 6, del D.Lgs. 227/2001;

ritenuto che tale parere di incompatibilità viene formulato con riguardo al complessivo risultato pianificatorio derivante dalla deliberazione consiliare n. 1/2009 di adozione della Variante, in relazione ai non scindibili atti comunali adottati in precedenza con riguardo all'istituzione dell'area urbanistica "CRIII/13 (a e b)" a destinazione residenziale (deliberazione consiliare n. 9 del 24.5.2008) ed alle successive scelte comunali di cui alla deliberazione consiliare n. 1 del 30.1.2009, dando luogo a revoca del parere della Provincia espresso con D.G.P. n. n. 709-38140/2008, afferente al solo momento iniziale dell'iniziativa pianificatoria in questione;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 04/04/2009;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 27/02/2009;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Cesana Torinese, adottato con deliberazione del C.C. n. 1 del 30/01/2009, giudizio di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati, in considerazione delle motivazioni sotto riportate:

a) i contenuti della Variante, che prevedono l'edificabilità di aree residenziali di nuovo impianto "CRIII/13 (a e b)" in loc. Monti della Luna (loc. Colle Bercia e Sagnalonga), presentano caratteristiche di non compatibilità e risultano non coerenti con il dettato normativo del vigente P.T.C., in particolare per gli aspetti connessi alla loro localizzazione, caratterizzata dalla presenza di aree boscate, in un contesto paesaggistico di notevole bellezza, nonché alla qualità delle aree interessate da nuovi insediamenti residenziali in rapporto all'edificato esistente e alle condizioni di accessibilità in atto;

b) in presenza di aree boscate, il vigente P.T.C. all'art. 5.7 "Direttiva - aree boscate" prevede:

"Gli strumenti di pianificazione locale debbono destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole ex art. 25 LR 56/77; eventuali mutamenti di destinazione d'uso

dovranno essere consentiti solo sulla base di specifiche motivazioni e della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative. In ogni caso sono vietate nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione nelle aree di boschi di alto fusto e nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni.";

- c) che gli elementi sopra illustrati che conducono alla non compatibilità della Variante, sono dettati anche da nuovi parametri di valutazione, integrativi del P.T.C. vigente, in particolare quelli relativi alla definizione di "bosco", come adottata "agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione" dall'art. 3, comma 1, della L.R. 10/02/2009, n. 4, in materia di gestione delle foreste, che recepisce la norma di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 6 del D.Lgs. 227/2001;
2. di ritenere che il parere di cui al punto 1. che precede viene formulato con riguardo al complessivo risultato pianificatorio derivante dalla deliberazione comunale n. 1/2009 di adozione della Variante, in relazione ai non scindibili atti comunali adottati in precedenza con riguardo all'istituzione dell'area urbanistica "CR/III/13 (a e b)" a destinazione residenziale (deliberazione consiliare n. 9 del 24.5.2008) ed alle successive scelte comunali di cui alla deliberazione consiliare n. 1 del 30.1.2009, dando luogo a revoca del parere della Provincia espresso con D.G.P. n. 709-38140/2008 del 08/07/2008, afferente al solo momento iniziale dell'iniziativa pianificatoria in questione;
 3. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
 4. di trasmettere al Comune di Cesana Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
 5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta